

CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA ANCIT

(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Ancit nella seduta del 23 novembre 2016)

PREAMBOLO

Il Codice Deontologico e di Condotta, pubblicato sul sito internet dell'Associazione, contiene principi e regole che l'associato A.N.C.I.T., (Associazione Italiana Consulenti Tributarî Italiani) deve osservare nell'esercizio della professione e rappresenta il modello comportamentale al quale lo stesso si deve attenere nei rapporti interni e con i terzi.

Il Consulente Tributario esercita in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del proprio cliente, assicurando la conoscenza delle leggi e delle normative vigenti ed è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

L'associazione vigila sulla condotta professionale degli associati intervenendo, quando necessario o richiesto, con sanzioni disciplinari a violazioni del Codice stesso.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le norme deontologiche si applicano a tutti i Consulenti Tributarî nella loro attività, nei loro reciproci rapporti, nei rapporti con l'associazione e nei confronti dei terzi.

Art. 2 – Potestà disciplinare

Spetta al Collegio dei Probiviri, la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche e di condotta.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della eventuale reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Art. 3 – Volontarietà dell'azione

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'associato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

Art. 4 – Doveri di probità, dignità e decoro

Il Consulente Tributario deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il Consulente Tributario cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Il Consulente Tributario è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività propria, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine dell'Associazione.

Art. 5 – Doveri di lealtà e correttezza, di fedeltà e diligenza

Il Consulente Tributario deve svolgere la propria attività professionale con correttezza, non deve proporre azioni od assumere iniziative con malafede, deve svolgere la propria attività professionale ed adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

Art. 6 – Doveri di segretezza e riservatezza

È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale del Consulente Tributario mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

Il Consulente Tributario è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti.

La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al Consulente Tributario per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

Il Consulente Tributario è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti ed a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

Art. 7 – Dovere di indipendenza

Nell'esercizio dell'attività professionale il Consulente Tributario ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

Art. 8 – Dovere di competenza

Il Consulente Tributario, nella corrispondenza ed in ogni documentazione verso i terzi, deve specificare di essere un professionista di cui alla Legge 4/2013.

Il Consulente Tributario non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e che per legge non risultino riservate ad altre categorie professionali.

Il Consulente Tributario deve comunicare al cliente le circostanze che gli impediscano di accettare l'incarico, valutando, se richiesto dal cliente, la collaborazione di altro professionista.

Art. 9 – Dovere di aggiornamento professionale

È dovere del Consulente Tributario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività.

È un dovere deontologico rispettare gli obblighi di formazione ed aggiornamento partecipando a programmi formativi organizzati dall'associazione o da enti di formazione qualificati.

Art. 10 – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale

Il Consulente Tributario deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

Art. 11 – Dovere agli impegni associativi

Come da obbligo statutario il Consulente Tributario deve assolvere agli impegni associativi. E' concesso l'uso del logo ANCIT all'associato in regola con la quota associativa, l'obbligo formativo e la copertura assicurativa.

Art. 12 – Trasparenza

Il contenuto e la forma delle informazioni che il Consulente Tributario può fornire sulla propria attività professionale devono essere coerenti con quanto previsto dalla Legge 4/2013 e rispondere a criteri di correttezza, trasparenza e veridicità.

Art. 13 – Rapporti con la stampa

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione il Consulente Tributario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

In ogni caso, è fatto divieto al Consulente Tributario di enfatizzare la propria capacità professionale e di spendere il nome dei propri clienti.

TITOLO II RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 14 – Rapporti con i colleghi

Il Consulente Tributario deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

Il Consulente Tributario che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa.

Il Consulente Tributario che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti l'esercizio della professione deve informare il Consiglio Nazionale.

Il Consulente Tributario non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso scritto di tutti i presenti.

Art. 15 – Rapporti con i collaboratori dello studio

Il Consulente Tributario deve promuovere e migliorare la preparazione professionale dei propri collaboratori, valutando le competenze anche ai fini dei compensi.

Art. 16 – Rapporti con i tirocinanti e stagisti

Il Consulente Tributario è tenuto verso i tirocinanti e gli stagisti ad assicurare l'efficacia e l'efficienza di un'adeguata formazione.

Art. 17 – Notizie riguardanti il collega

Il Consulente Tributario deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti inadeguati sull'attività professionale di un collega.

Art. 18 – Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa

Il Consulente Tributario è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega al quale affida un incarico. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta.

È fatto divieto al Consulente Tributario che ha ricevuto l'incarico di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

Il Consulente Tributario che ha ricevuto l'incarico, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

Art. 19 – Sostituzione del collega nell'attività di difesa tributaria

Il Consulente Tributario, abilitato all'assistenza tecnica del contribuente nel Contenzioso Tributario, in caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo difensore dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

Il Consulente Tributario sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitarli la prosecuzione della difesa.

Art. 20 – Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori e sostituti non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto il Consulente Tributario od i consulenti tributari a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

TITOLO III RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

Art. 21 – Rapporto di fiducia

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

Art. 22 – Autonomia del rapporto

Il Consulente Tributario ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

Il Consulente Tributario non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o che possano essere soggetti da nullità.

Il Consulente Tributario, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità dell'assistito e dell'eventuale suo rappresentante in rispetto delle norme sull'antiriciclaggio.

In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali ed anche per quanto attiene al segreto professionale, il Consulente Tributario deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili ad un soggetto esattamente individuato.

Il Consulente Tributario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

Art. 23 – Conflitto di interessi

Il Consulente Tributario ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito.

Art. 24 – Inadempimento al mandato

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da errore non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

Art. 25 – Obbligo di informazione

Il Consulente Tributario è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e l'importanza delle attività da espletare od, in caso di controversie, precisando le iniziative e le soluzioni possibili.

Il Consulente Tributario è tenuto ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli quando lo reputi opportuno ed ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

Art. 26 – Restituzione di documenti

Il Consulente Tributario è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo all'assistito la documentazione dallo stesso ricevuta quando questi ne faccia richiesta.

Il Consulente Tributario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso o per salvaguardi verifiche fiscali/amministrative.

Art. 27 – Richiesta di pagamento

Durante lo svolgimento del rapporto professionale il Consulente Tributario può chiedere la corresponsione di compensi ed acconti sulle prestazioni professionali. Gli importi sono commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

Il Consulente Tributario non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

Per la determinazione del compenso professionale il Consulente Tributario può fare riferimento al tariffario nazionale ANCIT.

La determinazione dei compensi viene normalmente pattuita contrattualmente in base alle prestazioni svolte ed alla complessità degli incarichi. Nei casi in cui non sia stato preventivamente pattuito, il compenso professionale può essere determinato in base al tariffario nazionale ANCIT.

Il Consulente Tributario potrà far validare le proprie parcelle dall'associazione.

Art. 28 – Azioni per l'incasso del compenso

Per l'incasso dei propri compensi il Consulente Tributario può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle prestazioni professionali svolte, previa rinuncia al mandato.

Art. 29 – Rinuncia al mandato

Il Consulente Tributario ha diritto di rinunciare al mandato.

In caso di rinuncia al mandato il Consulente Tributario deve dare un preavviso adeguato alle circostanze e deve informare la parte assistita di quanto è necessario fare per non pregiudicare il corretto assolvimento degli obblighi tributari.

In caso di irreperibilità, il Consulente Tributario deve comunicare alla parte assistita la rinuncia al mandato tramite Pec o con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto dell'assistito.

Con l'adempimento di tale formalità, il Consulente Tributario è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

TITOLO IV RAPPORTI CON LA CONTROPARTE E I TERZI

Art. 30 – Rapporto con i terzi

Il Consulente Tributario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

Anche al di fuori dell'esercizio della professione il Consulente Tributario ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

Art. 31 – Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

Il Consulente Tributario è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

Art. 32 – Informazioni ai terzi

In riferimento a quanto disposto dalla Legge 4/2013, l'associazione provvede a pubblicare sul proprio sito internet:

- l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione
- l'identificazione dell'attività professionale svolta
- la struttura organizzativa interna
- i requisiti necessari per l'adesione all'associazione
- l'elenco degli iscritti all'associazione.

Come stabilito dalla Legge 4/2013, è predisposto e disponibile, tramite altri, uno sportello di riferimento per il consumatore, con il quale possono essere fornite le informazioni relative all'attività svolta, la struttura organizzativa e la comunicazione di eventuali reclami.

Il Consiglio Nazionale è l'organo preposto alla corretta applicazione del presente Codice Deontologico e provvede al suo aggiornamento.

Art. 33 – Violazioni

Il Collegio dei Probiviri è l'organo disciplinare preposto a valutare le inadempienze degli associati alle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo Statuto dell'Associazione e

dal Codice Deontologico ed a valutare le inadempienze del Consulente Tributario nei rapporti con la parte assistita e le istanze presentate allo sportello di riferimento per il consumatore.

Valuta i comportamenti lesivi dell'etica e dei doveri professionali, l'illegittimo utilizzo del logo dell'Associazione e comunque qualsiasi altra pratica commerciale scorretta, ai sensi del codice del consumo.

Adotta, a secondo della gravità:

- l'ammonizione
- la censura scritta
- la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a sei mesi
- l'espulsione e/o il risarcimento del danno.

La sanzione che adotta, valutata la gravità dei fatti e tenuto conto dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive che hanno concorso, è il risarcimento del danno.

TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE

Art. 34 – Norma di chiusura

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.